

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Norme in materia di risorse forestali.**

**Art. 70**

*(Sanzioni)*

**1.** La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.

**2.** La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.

**3.**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011